

Serie Ordinaria n. 19 - Martedì 05 maggio 2020

D.d.u.o. 30 aprile 2020 - n. 5129
2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1.
Modifiche al bando per la presentazione delle domande di
finanziamento a valere sulla linea internazionalizzazione in
attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3
dicembre 2018

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
 INTERNAZIONALIZZAZIONE, EXPORT E PROMOZIONE

Visti:

- il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare, gli artt.1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica», 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 6 (controllo);

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) 2014-2020 a valere sulle risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015) 923 final;
- la presa d'atto della I riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. X/6983 /2017 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017;
- la presa d'atto della II riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/549/2018 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
- la Presa d'atto della III riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019)274del 23 gennaio 2019;
- la Presa d'atto della IV riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) con d.g.r. n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2019) 6960 del 24 settembre 2019.

Richiamata la LR 29 dicembre 2016 n. 35 «Legge di stabilità 2017 - 2019» che, al fine di garantire la piena operatività degli interventi strategici del POR FESR 2014-2020 a supporto dell'internazionalizzazione delle PMI lombarde:

- all'art. 1, comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00;
- all'art.1, comma 5 demanda alla Giunta l'emanazione del provvedimento per la disciplina dei criteri e delle modalità di gestione del Fondo;

Richiamati:

- la d.g.r. n 910 del 03 dicembre 2018, con la quale sono stati approvati i criteri applicativi della misura «Linea Internazionalizzazione», la quale:
 - stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale della prima finestra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari ad euro 7.000.000,00, a valere sulle risorse del «Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi» istituito con LR 35/2016 nell'ambito

del POR FESR 2014-2020, comprensiva dei costi di gestione del relativo Fondo;

- individua Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi»;
- prevede che la misura sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione europea L. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», articoli 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'equivalente di sovvenzione lordo), 5 (cumulo) e 6 (controlli);
- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, che incarica Finlombarda s.p.a. per la gestione del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi e stabilisce le modalità secondo cui la stessa dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- il decreto n. 6168 del 3 maggio 2019 avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della l.r. n. 35/2016 e della d.g.r. n. XI/910 del 3 dicembre 2018» che:
 - approva il «bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea internazionalizzazione»;
 - dispone che le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente per mezzo della piattaforma informativa Bandi online raggiungibile all'indirizzo www.bandiservizirl.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 maggio 2019;
- la d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 «2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della Linea Internazionalizzazione istituita con d.g.r. XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della l.r. n. 35/2016»;
- il decreto n 11833 del 7 agosto 2019 avente ad oggetto 2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. - Incremento della dotazione finanziaria della linea internazionalizzazione istituita con dgr XI/910 del 3 dicembre 2018 in attuazione della d.g.r. XI/2007 del 31 luglio 2019 con il quale viene incrementata la dotazione finanziaria del presente bando a € 13.000.000,00 (comprensiva di oneri di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazione);
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto il 12 marzo 2020;

Richiamati:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 recanti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro

e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza tra le quali la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate all'allegato 1 del medesimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020 recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Viste:

- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;

Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le ordinanze n.514 del 21 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020, n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell'11 aprile 2020 e n. 532 del 24 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

Considerato che le misure adottate soprarichiamate, necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 stanno provocando pesanti ripercussioni sull'attività delle imprese, in particolare per il blocco sia all'attività lavorativa che agli spostamenti, rallentando conseguentemente la realizzazione dei progetti finanziati;

Verificato altresì che la totalità delle fiere internazionali previste nel periodo da marzo a giugno 2020 ed oggetto di realizzazione dei progetti finanziati sono state annullate o rinviate in ragione dell'emergenza sanitaria internazionale in corso

Ritenuto necessario modificare le disposizioni del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione, di cui al sopra richiamato decreto n. 6168 del 3 maggio 2019, in quanto le limitazioni sopra descritte all'operatività delle imprese ed alla realizzazione delle fiere internazionali oggetto dei progetti possono determinare difficoltà nella corretta esecuzione dei progetti stessi per cause non dipendenti dall'impresa, oltre che un rallentamento ed un possibile ridimensionamento economico dei progetti finanziati;

Ritenuto pertanto, di approvare, in considerazione delle motivazioni sopra esposte, le proroghe dei seguenti termini procedurali nonché le seguenti modifiche del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione, di cui al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019, come di seguito riportato:

Articolo B.2.b «Termine ultimo di realizzazione dei Progetti»:

- al comma 7, il termine «90 (novanta) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»;

Articolo C.4.a «Adempimenti post concessione»:

- al comma 1, il termine «90 giorni» è sostituito con «120 giorni»;
- al comma 1) a) iii) è aggiunta la seguente disposizione: «Sarà inoltre possibile trasmettere il contratto di garanzia firmato digitalmente dal contraente e dal garante via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo serviziocontratti@pec.finanze.lombardia.it»

Articolo C.4.c «Caratteristiche della fase di rendicontazione»:

- al comma 9, il termine «120 giorni» è sostituito con «180 giorni»

Articolo C.4.d «Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione»:

- al comma 14, la seguente disposizione è eliminata: «a condizione che gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori o uguali a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa, nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni tipologia di spesa, (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili). Non sono, pertanto, ammissibili scostamenti, per singola tipologia di spesa, superiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa (ad eccezione degli scostamenti che non pesino più del 10% del totale delle spese ammissibili)».

Articolo D.1.a «Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari»:

- al comma 1:
 - il punto b è eliminato;
 - al punto k, il termine «120 (centoventi) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»

Articolo D.2.c «Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento»:

- al punto 6) a, il termine «90 giorni» è sostituito con «120 giorni»;

Articolo D.3 «Proroghe dei termini»:

- al comma 1, il termine «90 (novanta) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»;

Articolo D.12 «Riepilogo date e termini temporali»:

- alla voce «Durata dei progetti», il termine «3 mesi» è sostituito con «6 mesi»;

Considerato che:

- per quanto non modificato con il presente atto, rimangono valide le disposizioni approvate nel bando in parola;
- con successivo atto si potranno posticipare ulteriormente i termini stabiliti dal presente atto sulla base di motivate esigenze connesse all'evolversi dell'emergenza epidemiologica e all'effettiva necessità;
- le modifiche apportate con il presente atto non comportano maggiori oneri a carico dell'Ente;

Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei termini procedurali di cui alla legge 241/90 e s.m.i.;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5 del 4 aprile 2018 che approva il I Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;
- il decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20 luglio 2018, così come integrato con d.d.u.o. n. 11266 del 31 luglio 2018, che nomina la dr.ssa Milena Bianchi quale Responsabile dell'Asse 3 POR FESR 2014-2020 per l'azione 3.b.1.1;
- la d.g.r. n. 28230 del 10 febbraio 2020 che approva il III Provvedimento Organizzativo 2020 con cui viene nominata la Dottorssa Milena Bianchi, Dirigente della Unità Organizzativa 'Internazionalizzazione, Export e Promozione' della Direzione Generale «Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione»;

Acquisito il parere favorevole dell'Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 in data 27 aprile 2020 protocollo n. R1.2020.0002524;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Attestato che si provvederà alla pubblicazione dell'atto sul BURL, sul sito istituzionale, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria;

Viste:

- la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i Provvedimenti Organizzativi della XI legislatura;

Serie Ordinaria n. 19 - Martedì 05 maggio 2020

DECRETA

1. Di approvare, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso ed in considerazione delle motivazioni espresse in premessa, le proroghe dei seguenti termini procedurali nonché le seguenti modifiche del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione, di cui al decreto n. 6168 del 3 maggio 2019, come di seguito riportato:

Articolo B.2.b «Termine ultimo di realizzazione dei Progetti»:

- al comma 7, il termine «90 (novanta) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»;

Articolo C.4.a «Adempimenti post concessione»:

- al comma 1, il termine «90 giorni» è sostituito con «120 giorni»;
- al comma 1) a) iii) è aggiunta la seguente disposizione: «Sarà inoltre possibile trasmettere il contratto di garanzia firmato digitalmente dal contraente e dal garante via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo serviziocontratti@pec.finlombarda.it»

Articolo C.4.c «Caratteristiche della fase di rendicontazione»:

- al comma 9, il termine «120 giorni» è sostituito con «180 giorni»

Articolo C.4.d «Variazioni e rideterminazione dell'agevolazione»:

- al comma 14, la seguente disposizione è eliminata: «a condizione che gli scostamenti, per singola tipologia di spesa, siano inferiori o uguali a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa, nel rispetto comunque dell'eventuale incidenza massima, se prevista, per ogni tipologia di spesa, (sono consentiti scostamenti superiori al +/- 40% a condizione che tale scostamento non pesi più del 10% del totale delle spese ammissibili). Non sono, pertanto, ammissibili scostamenti, per singola tipologia di spesa, superiori a +/-40% del valore delle spese ammesse in sede di concessione per tale tipologia di spesa (ad eccezione degli scostamenti che non pesino più del 10% del totale delle spese ammissibili)».

Articolo D.1.a «Obblighi generali dei Soggetti Beneficiari»:

- al comma 1:
 - il punto b è eliminato;
 - al punto k, il termine «120 (centoventi) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»

Articolo D.2.c «Decadenza totale/parziale e risoluzione del contratto di finanziamento»:

- al punto 6) a, il termine «90 giorni» è sostituito con «120 giorni»;

Articolo D.3 «Proroghe dei termini»:

- al comma 1, il termine «90 (novanta) giorni» è sostituito con «180 (centottanta) giorni»;

Articolo D.12 «Riepilogo date e termini temporali»:

- alla voce «Durata dei progetti», il termine «3 mesi» è sostituito con «6 mesi»;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

3. di rinviare la pubblicazione del testo integrale del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione integrato con le modifiche di cui al presente atto sul sito istituzionale di Regione Lombardia, nonché sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria www.ue.regione.lombardia.it.

4. di trasmettere il presente atto a Finlombarda s.p.a., soggetto gestore del bando «Linea Internazionalizzazione», per gli adempimenti di competenza;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

La dirigente
Milena Bianchi